

DELIBERAZIONE 5 LUGLIO 2018

371/2018/E/EEL

DECISIONE DEI RECLAMI PRESENTATI DA ALTA ENERGIA S.R.L. NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVI ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE 115155995, 116641590, 117530029, 129401245, 129401306 E T0675270

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1026^a riunione del 5 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. *f-ter*);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- il decreto legge 10 aprile 2018, n. 30 convertito con modifiche nella legge 31 maggio 2018, n. 64;
- la deliberazione dell'Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il Testo Integrato delle Connessioni Attive (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A;

- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e in particolare gli Allegati A e B;
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 60/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 8 febbraio 2018, 64/2018/A;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693), con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile dell’Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. Alta Energia S.r.l. (di seguito: reclamante o Alta Energia) ha presentato all’Autorità sei reclami, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, in nome e per conto di:
 - a) Lucon S.r.l. (di seguito: Lucon), come da delega in atti (prot. Autorità 9315 del 15 marzo 2018), con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 115155995;
 - b) ditta individuale Cucci Carlo (di seguito: Cucci Carlo), come da delega in atti (prot. Autorità 9315 del 15 marzo 2018), con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 116641590;
 - c) ditta individuale Mele Claudio (di seguito: Mele Claudio), come da delega in atti (prot. Autorità 9315 del 15 marzo 2018), con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401306;
 - d) Energyka S.r.l. (di seguito: Energyka), come da delega in atti (prot. Autorità 9315 del 15 marzo 2018), con riferimento alle pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 117530029, 129401245 e T0675270;mediante tali reclami si contestano a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore o e-distribuzione) ritardi nella messa a disposizione di nuovi preventivi - come meglio successivamente specificati - per la connessione alla rete di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, a seguito delle richieste di modifica di precedenti preventivi per la connessione, messi a disposizione dal gestore. In particolare, il reclamante contesta l’utilizzo, da parte del gestore, dei quindici giorni lavorativi aggiuntivi, concessi dal TICA, per elaborare i nuovi preventivi relativi alle suddette pratiche;
2. i reclami sono stati presentati all’Autorità in data 21 febbraio 2018 (prot. Autorità 5021, 5019, 5012, 5020, 5015 e 5013 del 21 febbraio 2018), con riferimento, rispettivamente, alle pratiche di connessione 115155995, 116641590, 117530029, 129401245, 129401306 e T0675270;
3. l’Autorità ha comunicato alle parti l’avvio dei procedimenti di trattazione dei reclami con note del 16 marzo 2018 (prot. 9444, 9467, 9454, 9468, 9477 e

- 9491), con riferimento, rispettivamente, alle pratiche di connessione 115155995, 116641590, 117530029, 129401245, 129401306 e T0675270;
4. in data 30 maggio 2018, la Direzione Mercati Energia all'Ingrosso e Sostenibilità Ambientale ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com;
 5. con note dell'11 giugno 2018 (prott. 18293 e 18290), l'Autorità ha inviato al gestore due richieste di integrazione documentale, in relazione alle pratiche di connessione 116641590 e 117530029;
 6. con note del 13 giugno 2018 (prott. Autorità 18563 e 18564 del 14 giugno 2018), il gestore ha risposto alle suddette richieste di integrazione documentale;
 7. in data 14 giugno 2018 (prott. Autorità 18643 e 18644 del 14 giugno 2018), il reclamante ha replicato alle suddette note del gestore;
 8. in considerazione della sostanziale identità delle questioni tecniche e giuridiche controverse, i sei reclami possono essere riuniti e trattati congiuntamente.

QUADRO NORMATIVO:

9. Ai fini della risoluzione delle presenti controversie rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 2, comma 4, lettera a), secondo cui, per potenze in immissione richieste fino a 100 kW, il servizio di connessione è erogato in bassa tensione;
 - b) l'articolo 7, comma 1, in virtù del quale il tempo di messa a disposizione del preventivo per la connessione da parte del gestore di rete è pari al massimo a 20 giorni lavorativi per potenze in immissione richieste fino a 100 kW. Nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il medesimo articolo prevede che il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore di rete sia incrementato di 15 giorni lavorativi, qualora il medesimo gestore ne dia comunicazione al richiedente entro le tempistiche generiche di messa a disposizione del preventivo;
 - c) l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo per la connessione già accettato. In questi casi, il gestore di rete, entro le medesime tempistiche previste dal citato articolo 7, comma 1, a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto a evidenziare le motivazioni;
 - d) l'articolo 14, comma 1, secondo cui, qualora la messa a disposizione del preventivo per la connessione non avvenga secondo le tempistiche previste dal TICA, il gestore di rete, salvo cause di forza maggiore o cause imputabili

- al richiedente o a terzi, è tenuto a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico pari a 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- e) l'articolo 40, comma 5, il quale dispone che gli indennizzi automatici previsti dal TICA sono corrisposti dal gestore di rete al richiedente entro 30 giorni dalla data di effettuazione della prestazione richiesta per la quale è stato riscontrato un ritardo. In caso di mancata corresponsione dell'indennizzo automatico, da parte del gestore di rete, entro le predette tempistiche, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 10 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo. Se il ritardo nell'erogazione dell'indennizzo supera i 90 giorni solari, l'indennizzo automatico da erogare è aumentato di 40 euro per ogni giorno lavorativo di ritardo.

QUADRO FATTUALE:

Pratica di connessione 115155995:

10. in data 12 febbraio 2016, Lucon ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località C.se Marconi, nel Comune di Potenza;
11. in data 1 marzo 2016, il gestore ha informato Lucon che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
12. in data 31 marzo 2016, il gestore ha messo a disposizione di Lucon il primo preventivo, identificato con codice di rintracciabilità 115155995;
13. in data 31 maggio 2016, Lucon ha presentato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica di tale preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata *“dato l'obbligo del richiedente di acquisire servitù e nullaosta per la realizzazione di 400 m”* e, pertanto, è stato richiesto lo *“spostamento su Potenza [...], in modo da ottimizzare la soluzione tecnica”*;
14. in data 21 giugno 2016, il gestore ha informato Lucon che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
15. in data 19 luglio 2016, il gestore ha messo a disposizione di Lucon il secondo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 115155995;

16. in data 11 gennaio 2017, Lucon ha presentato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del secondo preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del secondo preventivo è stata presentata *“vista la richiesta di integrazione inoltrata alla società Energyka S.r.l. il 09.01.2017, nella quale comunicava che per accogliere la modifica «è necessario che presentiate richiesta di modifica anche per le pratiche 117069707 115155995»”*. Pertanto, Lucon ha comunicato al gestore *“l'intenzione di condividere la parte di rete in comune anche con la pratica 123538560 allo scopo di ottimizzare l'impianto di rete stesso”*, affermando che *“La soluzione tecnica delle pratiche 115155995 e 117069707, rimane la stessa, così come rimane confermato il piano tecnico di rete vidimato da e-distribuzione il 12.12.2016”* e che *“il capofila del progetto è la pratica 115155995 intestata alla Lucon S.r.l.”*;
17. in data 7 febbraio 2017, il gestore ha informato Lucon che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
18. in data 27 febbraio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Lucon il terzo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 115155995;
19. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Lucon, ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo e del terzo preventivo e, conseguentemente, ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per i ritardi nella messa a disposizione di tali preventivi;
20. con comunicazione in data 19 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo presentato da Alta Energia;
21. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11345 del 3 aprile 2018), in cui si riporta integralmente alla suddetta comunicazione del 19 febbraio 2018.

Pratica di connessione 116641590:

22. in data 4 maggio 2016, Cucci Carlo ha formulato al gestore, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA, una richiesta di modifica del primo preventivo, relativo a una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Serra Coppoli, nel Comune di Cancellara (PZ). In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata in quanto *“il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di centinaia di proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga”*

- e, pertanto, è stata richiesta *“una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete”*;
23. in data 27 maggio 2016, il gestore ha informato Cucci Carlo che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell’impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
 24. in data 23 giugno 2016, il gestore ha messo a disposizione di Cucci Carlo il secondo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 116641590;
 25. in data 14 settembre 2016, Cucci Carlo ha presentato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del secondo preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata *“in modo da ottimizzare la soluzione tecnica e risolvere i problemi di servitù”* e, pertanto, è stato richiesto *“lo spostamento dell’impianto su Cancellara [...], come da planimetria allegata”*;
 26. in data 23 settembre 2016, il gestore ha informato Cucci Carlo che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell’impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
 27. in data 2 novembre 2016, il gestore ha messo a disposizione di Cucci Carlo il terzo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 116641590;
 28. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Cucci Carlo, ritenendo non dovuto l’incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del terzo preventivo e, conseguentemente, ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per il ritardo nella messa a disposizione del medesimo preventivo;
 29. con comunicazione in data 16 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo presentato da Alta Energia;
 30. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell’avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11350 del 3 aprile 2018), in cui rinvia alla suddetta comunicazione del 16 febbraio 2018, dettagliando alcuni rilievi;
 31. in data 11 giugno 2018 (prot. 18293), l’Autorità ha richiesto al gestore di produrre la delega che, a dire del gestore, sarebbe stata conferita a Cucci Carlo ad opera del titolare della pratica di connessione in oggetto;

32. con nota in data 13 giugno 2018 (prot. Autorità 18564 del 14 giugno 2018), il gestore ha trasmesso all’Autorità copia del mandato con rappresentanza, conferito in data 11 aprile 2017, a Cucci Carlo da parte del titolare della richiamata pratica di connessione;
33. in data 14 giugno 2018 (prot. Autorità 18644 del 14 giugno 2018), il reclamante ha replicato alla sopracitata nota del gestore, ribadendo che, all’epoca dei fatti contestati, Cucci Carlo agiva in qualità di titolare della pratica di connessione 116641590 e non in veste di mandatario con rappresentanza di un altro soggetto.

Pratica di connessione 117530029:

34. in data 24 marzo 2016, Energyka ha presentato al gestore una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Braccialoni, nel Comune di Potenza;
35. in data 26 maggio 2016, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il preventivo, identificato con codice di rintracciabilità 117530029;
36. in data 20 giugno 2016, il gestore ha corrisposto a Energyka l’indennizzo automatico pari a euro 460 relativo al ritardo di 23 giorni lavorativi per la messa a disposizione del suddetto preventivo;
37. in data 14 settembre 2016, Energyka ha presentato, ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del primo preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata “*in modo da ottimizzare la soluzione tecnica e risolvere i problemi di servitù*” e, pertanto, è stato richiesto lo “*spostamento dell’impianto su Cancellara [...], come da planimetria allegata*”;
38. in data 23 settembre 2016, il gestore ha informato Energyka che, in applicazione dell’art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell’impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del secondo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
39. in data 2 novembre 2016, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il secondo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 117530029;
40. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Energyka, ritenendo non dovuto l’incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del secondo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per il ritardo nella messa a disposizione del medesimo preventivo;
41. con comunicazione in data 16 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo presentato da Alta Energia;

42. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11346 del 3 aprile 2018), in cui si riporta integralmente alla suddetta comunicazione del 16 febbraio 2018, con alcune precisazioni.
43. in data 11 giugno 2018 (prot. 18290), l'Autorità ha richiesto al gestore di produrre la delega che, a dire del gestore, sarebbe stata conferita a Energyka ad opera del titolare della pratica di connessione in oggetto;
44. con nota in data 13 giugno 2018 (prot. Autorità 18563 del 14 giugno 2018), il gestore ha trasmesso all'Autorità copia del mandato con rappresentanza, conferito in data 16 novembre 2016 a Energyka, da parte del titolare della richiamata pratica di connessione;
45. in data 14 giugno 2018 (prot. Autorità 18643 del 14 giugno 2018), il reclamante ha replicato alla sopracitata nota del gestore, ribadendo che, all'epoca dei fatti contestati, Energyka agiva in qualità di titolare della pratica di connessione 117530029 e non in veste di mandatario con rappresentanza di un altro soggetto.

Pratica di connessione 129401245:

46. in data 9 dicembre 2016, Energyka ha formulato al gestore, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA, una richiesta di modifica del primo preventivo relativo a una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località M. Macchia Di Rossano, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ). In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata in quanto *“il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga [...]”* e, pertanto, è stata richiesta *“una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete”*;
47. in data 10 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il secondo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 129401245;
48. in data 15 marzo 2017, Energyka ha presentato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del secondo preventivo già accettato. In particolare, la richiesta è stata presentata *“vista la soluzione tecnica insostenibile (costruzione di circa 1380 metri di linea MT)”* e, pertanto, è stato richiesto lo *“spostamento dell'impianto di produzione su Cancellara [...], come da planimetria allegata, in modo da ottimizzare le opere di rete”*;
49. in data 30 marzo 2017, il gestore ha informato Energyka che, in applicazione del dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del terzo

- preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
50. in data 8 maggio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il terzo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 129401245;
 51. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Energyka, ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del terzo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per ritardo nella messa a disposizione del medesimo preventivo;
 52. con comunicazione in data 16 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo presentato da Alta Energia;
 53. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11349 del 3 aprile 2018), in cui si riporta integralmente alla suddetta comunicazione del 16 febbraio 2018.

Pratica di connessione 129401306:

54. in data 9 dicembre 2016, Mele Claudio ha formulato al gestore, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del TICA, richiesta di modifica del primo preventivo relativo a una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località M. Macchia Di Rossano, nel Comune di Vaglio Basilicata (PZ). In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata in quanto "*il preventivo ricevuto è irrealizzabile a causa: dell'attraversamento di numerose proprietà private, dei numerosi nulla osta da ottenere dagli enti pubblici, della tempistica estremamente lunga [...]*" e, pertanto, è stata richiesta "*una verifica della soluzione tecnica per eventuali intervenute evoluzioni di rete*";
55. in data 10 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Mele Claudio il secondo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 129401306;
56. in data 13 marzo 2017, Mele Claudio ha presentato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del secondo preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata "*vista la soluzione tecnica insostenibile (costruzione di circa 1380 metri di linea MT)*" e, pertanto, è stato richiesto lo "*spostamento dell'impianto su Cancellara [...], come da planimetria allegata, in modo da ottimizzare le opere di rete*";
57. in data 30 marzo 2017, il gestore ha informato Mele Claudio che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;

58. in data 7 maggio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Mele Claudio il terzo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità 129401306;
59. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Mele Claudio, ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del terzo preventivo e, conseguentemente, ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per il ritardo nella messa a disposizione del medesimo preventivo;
60. con comunicazione in data 16 febbraio 2018, il gestore ha respinto il citato reclamo presentato da Alta Energia;
61. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11348 del 3 aprile 2018), in cui si rinvia integralmente alla suddetta comunicazione del 16 febbraio 2018.

Pratica di connessione T0675270:

62. in data 23 giugno 2016, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il secondo preventivo, identificato con codice di rintracciabilità T0675270, relativo a una domanda di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 60 kW, da realizzare in località Piani Calderai (Piano del Cerro), nel Comune di Rapolla (PZ);
63. in data 16 novembre 2016, Energyka ha presentato, ai sensi dell'art. 7, comma 8, del TICA, richiesta di modifica del suddetto preventivo già accettato. In particolare, la richiesta di modifica del preventivo è stata presentata considerando *“le estreme difficoltà nel reperire le autorizzazioni per autorizzare oltre 5 km di linea MT”* e, pertanto, è stato richiesto lo *“spostamento dell'impianto su Rapolla [...], come da planimetria allegata”*;
64. in data 13 dicembre 2016, il gestore ha informato Energyka che, in applicazione dell'art. 7, comma 1, del TICA, poiché la soluzione tecnica individuata avrebbe implicato interventi su reti a un livello di tensione superiore al livello di tensione a cui sarebbe stato erogato il servizio per la connessione dell'impianto di produzione (bassa tensione), il tempo per la messa a disposizione del terzo preventivo sarebbe stato incrementato di ulteriori 15 giorni lavorativi rispetto alla normale tempistica prevista dal TICA;
65. in data 9 gennaio 2017, il gestore ha messo a disposizione di Energyka il terzo preventivo, identificato con il medesimo codice di rintracciabilità T0675270;
66. in data 19 gennaio 2018, Alta Energia ha presentato reclamo al gestore, in nome e per conto di Energyka, ritenendo non dovuto l'incremento di 15 giorni lavorativi per la messa a disposizione del terzo preventivo e conseguentemente ha richiesto la corresponsione degli indennizzi automatici e delle maggiorazioni per il ritardo nella messa a disposizione del medesimo preventivo;

67. con comunicazione in data 19 febbraio 2018, il gestore ha respinto il suddetto reclamo presentato da Alta Energia;
68. in data 30 marzo 2018, il gestore, a seguito dell'avvio del presente procedimento, ha trasmesso una memoria (prot. Autorità 11352 del 3 aprile 2018), in cui si riporta integralmente alla suddetta comunicazione del 19 febbraio 2018, con alcune precisazioni.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

69. Con riferimento alle pratiche di connessione 116641590 e 117530029, il reclamante contesta le eccezioni, sollevate dal gestore, in merito alla validità della delega, ad esso conferita, da Cucci Carlo e da Energyka, ai fini della presentazione dei rispettivi reclami;
70. al riguardo, il reclamante afferma che, all'epoca in cui si sono verificati i fatti contestati nei reclami relativi alle pratiche di connessione in parola, ciascuno dei suddetti soggetti *“era nella piena titolarità della pratica (comprovata finanche per tabulas) e, pertanto, non ha agito in veste di mandatario di un soggetto terzo”*, in quanto, come si evince dalla documentazione prodotta, il conferimento dei mandati a Cucci Carlo e a Energyka, ad opera di altri soggetti, è avvenuto in epoca successiva ai fatti oggetto dei predetti reclami;
71. sulla base delle considerazioni suesposte, il reclamante rivendica la propria legittimazione a presentare i reclami relativi alle suddette pratiche di connessione, in nome e per conto di Cucci Carlo ed Energyka, in quanto *“il petitum [...] riguarda una situazione economico-giuridica ben cristallizzata”*.
72. Con riferimento, invece, alle pratiche di connessione 129401245 e 129401306, il reclamante contesta l'eccezione, formulata dal gestore, secondo cui la pratica *“non è più nella titolarità del soggetto giuridico in nome e per conto del quale avete presentato reclamo, bensì risulta essere intestata ad un soggetto terzo a seguito di voltura”*. A tal proposito il reclamante rileva che *“il petitum del presente reclamo riguarda una situazione economico-giuridica ben cristallizzata ed afferente esclusivamente”* ai produttori titolari delle suddette pratiche di connessione. Con riferimento invece alla pratica di connessione 115155995, il reclamante contesta l'affermazione del gestore, relativa peraltro anche alle pratiche 129401245 e 129401306, secondo cui l'attuale titolare delle pratiche di connessione subentra nella titolarità delle relative situazioni di debito e di credito. Al riguardo, il reclamante afferma che *“il petitum per cui si procede è un pregiudizio sofferto esclusivamente dalla Lucon S.r.l. e, quindi, tale circostanza non è assolutamente correlata alle eventuali situazioni di debito e/o credito ‘ereditate’ dal titolare subentrato”*.
73. In merito, infine, alla pratica di connessione T0675270, il reclamante rileva che *“è del tutto inconferente ed irrilevante la circostanza per cui la pratica de qua sia stata successivamente annullata”*.

74. Inoltre, in relazione ai preventivi per la connessione contestati nei reclami, Alta Energia afferma che *“la comunicazione di incremento dei tempi per l’emissione del ‘nuovo’ preventivo, oltre ad essere del tutto ingiustificata ed illegittima, è altresì palesemente illecita. Infatti, la richiesta di modifica avanzata dalla reclamante – finalizzata a delocalizzare l’impianto – non ha comportato al gestore alcuna necessità di realizzare, rifare, adeguare o potenziare linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*. A detta del reclamante, quindi, la nuova Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) sarebbe del tutto identica a quella contenuta nei precedenti preventivi, salvo per il fatto che *“presenta una STMG di connessione più vantaggiosa in quanto – grazie alla modifica richiesta dalla reclamante – è stato possibile ridurre [...] le opere di elettrodotto necessarie a connettere l’impianto alla rete”*;
75. il reclamante chiede, pertanto, che gli venga corrisposto *“l’indennizzo automatico da quantificarsi, ai sensi degli artt. 14 e 40 del TICA [...] in riferimento agli ulteriori 15 (quindici) giorni lavorativi di cui il gestore ha illecitamente abbisognato per l’emissione del ‘nuovo’ preventivo”*.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

76. Con riferimento alle pratiche di connessione 115155995, 129401245 e 129401306, il gestore eccepisce, in via preliminare, che *“la pratica cui afferisce la vostra richiesta di indennizzo non è più nella titolarità del soggetto giuridico in nome e per conto del quale è stato presentato il presente reclamo, bensì risulta essere intestata a un soggetto terzo a seguito di voltura. Conseguentemente è tale soggetto, subentrato nella titolarità delle situazioni di debito e di credito riferite a tale pratica di connessione che ha titolo, laddove dovuto, a chiedere e ricevere l’indennizzo richiesto. Né risulta agli atti che l’attuale intestatario della pratica, che è quindi, per quanto sopra detto, l’unico soggetto titolato a presentare il reclamo in questione, vi abbia affidato alcun mandato con rappresentanza che vi autorizzi ad agire in nome e per suo conto”*;
77. in relazione, invece, alle pratiche di connessione 116641590 e 117530029, il gestore eccepisce la carenza di legittimazione del reclamante affermando che *“non risulta agli atti che abbiate la delega a presentare il reclamo in nome e per conto dell’intestatario dell’impianto di produzione, infatti la delega rilasciatavi [...] ha perso efficacia. Al riguardo precisiamo che il potere di rappresentanza conferito”* a Cucci Carlo per la pratica di connessione 116641590 e ad Energyka per la pratica di connessione 117530029 *“era limitato alla sola gestione dell’iter di connessione, pertanto la delega [...] è scaduta con l’attivazione dell’impianto di produzione”*. In secondo luogo, il gestore afferma che *“la delega rilasciata [...] non consentiva di subdelegare l’attività”*;
78. nel merito dei suddetti reclami, il gestore ritiene che *“le disposizioni di cui all’art. 7.1 del TICA siano state correttamente applicate stante la necessità di*

realizzazione di infrastrutture elettriche a tensione superiore rispetto a quella dell'impianto di produzione realizzando. Il TICA stabilisce, infatti, che se il Gestore di Rete prevede una soluzione tecnica che implica un intervento (realizzazione, rifacimento, adeguamento o potenziamento) sulla rete a livello di tensione superiore rispetto a quello a cui è prevista la connessione, aumenta il tempo di messa a disposizione del preventivo. Inoltre, dall'analisi delle soluzioni tecniche contenute nei preventivi emessi, appare evidente la diversità delle soluzioni fornite, frutto dell'analisi della rete di volta in volta effettuata”.

79. Con riferimento, infine, alla pratica di connessione T0675270, il gestore rileva che *“la pratica oggetto di reclamo risulta essere stata annullata in data 11.07.2017 dal gestore di rete, per mancata accettazione del preventivo”*;
80. in relazione al merito delle contestazioni relative alla pratica di connessione T0675270 il gestore, evidenzia la conformità della propria condotta all'art. 7, comma 1, del TICA circa l'incremento dei tempi per la messa a disposizione del nuovo preventivo, in quanto *“il TICA non prevede affatto che la maggiorazione della tempistica sia limitata al momento della domanda di connessione ovvero nel caso in cui non vengano variate le opere sulla rete di tensione superiore rispetto a quelle già previste nel preventivo oggetto di modifica (situazione peraltro nel caso in esame non sussistente dato che le opere di rete sono variate), atteso che l'articolo del TICA, lapalissiano nella sua formulazione stabilisce che, ‘nel caso in cui la soluzione per la connessione implichi la realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione, il tempo per la messa a disposizione del preventivo per la connessione a disposizione del gestore è incrementato di 15 (quindici) giorni lavorativi’. Pertanto ogni qual volta sia previsto un intervento sulla rete di tensione superiore va applicata la maggiorazione dei termini, ciò appunto per consentire l'analisi sopraddetta”*.
81. Sulla base delle considerazioni sopra esposte, il gestore ritiene infondate le pretese del reclamante e chiede di respingere i reclami proposti.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

82. In via preliminare, con riferimento alle pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 115155995, 129401245 e 129401306, va disattesa l'eccezione, formulata dal gestore, secondo cui tali pratiche non sono più nella titolarità dei soggetti giuridici, in nome e per conto dei quali Alta Energia ha proposto i reclami;
83. al riguardo, si rileva che la pretesa fatta valere mediante tali reclami si riferisce ad un periodo nel quale i titolari delle suddette pratiche di connessione corrispondono - come emerso nel corso dell'istruttoria - ai soggetti giuridici in nome e per conto dei quali Alta Energia ha avanzato i relativi reclami.

84. Per quanto riguarda, invece, le pratiche di connessione 116641590 e 117530029, sono parimenti non condivisibili le eccezioni, formulate dal gestore, in merito alla validità della delega rilasciata al reclamante da Cucci Carlo ed Energyca, che sarebbe stata limitata “*alla sola gestione dell’iter di connessione*”. Al riguardo, dall’esame della documentazione acquisita agli atti, emerge che le citate deleghe si riferiscono ad un periodo successivo al verificarsi dei fatti contestati, in quanto sono state rilasciate a Cucci Carlo e ad Energyka rispettivamente in data 11 aprile 2017 e in data 16 novembre 2016; viceversa, per il periodo oggetto dei citati reclami il gestore non ha prodotto alcun documento atto a confutare le dichiarazioni di Cucci Carlo ed Energyka di avere agito in qualità di titolari delle suddette pratiche di connessione e non in veste di mandatarî con rappresentanza di un altro soggetto.
85. Infine, in merito alla pratica di connessione T0675270, si osserva la non rilevanza, ai fini della presente decisione, della circostanza, invocata dal gestore, relativa all’annullamento, in data 11 luglio 2017, della medesima pratica per mancata accettazione del preventivo;
86. al riguardo si rileva che anche tale pretesa del reclamante si riferisce ad un periodo nel quale Energyka era titolare della suddetta pratica di connessione, a nulla rilevando che la pratica sia stata successivamente annullata.
87. Ciò premesso, con riferimento ai reclami oggetto della presente decisione, si osserva che l’art. 7, comma 1, del TICA, prevede che al gestore di rete siano concessi 15 giorni lavorativi in più, rispetto al periodo di tempo normalmente previsto dalla regolazione medesima, per predisporre un preventivo per la connessione che *implichi la realizzazione, il rifacimento, l’adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione*”; la *ratio* di detta previsione è che l’elaborazione di una soluzione tecnica di connessione più complessa, che interessi, cioè, parti della rete a un livello di tensione superiore a quello a cui sia erogato il servizio di connessione, necessiti di un tempo maggiore rispetto a quello necessario per elaborare un progetto di un impianto di rete per la connessione comprendente elementi al solo livello della tensione di connessione, considerato, generalmente, di più semplice progettazione;
88. ed invero, i nuovi preventivi, contestati mediante i reclami *de quibus*, prevedono la realizzazione di elementi di rete in media tensione, a un livello più elevato, quindi, della bassa tensione, cui il TICA stabilisce sia erogato il servizio di connessione per gli impianti di produzione associati alle medesime pratiche di connessione;
89. tuttavia, è opportuno rilevare che, mentre l’elaborazione di ciascuno dei primi preventivi per la connessione (oggetto delle successive richieste di modifica ai sensi dell’art. 7, comma 8, del TICA) richiedeva, da parte del gestore, l’individuazione e la predisposizione della soluzione tecnica *ex novo*, i successivi preventivi, oggetto di contestazione con i suddetti reclami, risultano invece pressoché identici ai precedenti preventivi, dal momento che il

- reclamante aveva richiesto solo lo spostamento dell'impianto di produzione, avvicinandolo *de facto* alle linee elettriche già esistenti della rete di distribuzione interessate dalle sei connessioni. In particolare, tutti i nuovi preventivi di cui si contesta il ritardo nella messa a disposizione, non prevedono modifiche del punto di inserimento sulla rete esistente (e quindi non modificano l'impatto sulla rete esistente già valutato in sede di predisposizione dei preventivi oggetto delle successive richieste di modifica), ma prevedono solo una rilevante riduzione delle linee in media tensione da realizzare, necessarie alla connessione degli impianti di produzione oggetto dei presenti reclami;
90. quindi, il gestore, per la predisposizione di tali preventivi per la connessione, non ha dovuto effettuare alcuna progettazione *ex novo*, che implicasse la *“realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*, poiché tale attività era già stata compiuta nella predisposizione dei precedenti preventivi, per i quali il gestore aveva correttamente beneficiato dell'incremento di 15 giorni lavorativi ai sensi dell'art. 7, comma 1, del TICA;
 91. pertanto, considerata la tipologia della modifica da predisporre ai richiamati nuovi preventivi, l'utilizzo, da parte del gestore, dei 15 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborarli appare del tutto sproporzionato e, quindi, ingiustificato;
 92. inoltre, con riferimento al fatto che il gestore, nel predisporre tali nuovi preventivi per la connessione, abbia dovuto accertare che non fossero intervenute modifiche della condizione della rete nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste di modifica e l'elaborazione dei nuovi preventivi, si osserva che tale attività di verifica non rientra tra i motivi che consentono l'incremento del tempo di messa a disposizione di un preventivo, ai sensi del dell'art. 7, comma 1, del TICA; infatti, tale accertamento prescinde del tutto dall'individuazione di un impianto di rete per la connessione che implichi la *“realizzazione, il rifacimento, l'adeguamento o il potenziamento di linee elettriche a livelli di tensione superiori al livello di tensione a cui è erogato il servizio di connessione”*;
 93. il mancato riconoscimento al gestore, nei casi di specie, dei 15 giorni lavorativi aggiuntivi per elaborare i predetti nuovi preventivi comporta la prescrizione, in capo a quest'ultimo, dell'obbligo di erogare al reclamante i corrispondenti indennizzi automatici, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del TICA, per il ritardo, imputabile nei termini sopradescritti, nella messa a disposizione dei medesimi preventivi;
 94. non possono, invece, essere riconosciute le maggiorazioni, previste dall'art. 40, comma 5, del TICA, per ogni giorno lavorativo di ritardo nella messa a disposizione dei preventivi, non ricorrendone, nelle fattispecie in esame, i presupposti applicativi. Al riguardo si osserva che, allo stato, non sussiste un ritardo imputabile al gestore nella messa a disposizione dei preventivi , poiché si

ritiene che il relativo obbligo di pagamento nasca a seguito della presente decisione.

95. Quanto affermato al punto precedente non vale, tuttavia, qualora il gestore abbia inviato il preventivo al reclamante oltre i 15 giorni lavorativi aggiuntivi, in relazione al numero di giorni successivi al quindicesimo. Tale fattispecie, in particolare, ricorre nella pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401306 ove risulta che il gestore ha emesso il nuovo preventivo con un giorno lavorativo di ritardo oltre al citato incremento temporale, per il quale il gestore era, in ogni caso, tenuto a erogare l'indennizzo automatico. Conseguentemente, in relazione a tale pratica, si riconosce anche la maggiorazione di cui all'articolo 40, comma 5 del TICA per il suddetto giorno di ritardo.
96. Pertanto, sulla base delle motivazioni che precedono, appaiono meritevoli di accoglimento, nei termini sopra descritti, i reclami oggetto della presente decisione

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, i reclami presentati da Alta Energia S.r.l. nei confronti di e-distribuzione S.p.a., in relazione alle pratiche di connessione con codice di rintracciabilità 115155995, 116641590, 117530029, 129401245, 129401306 e T0675270;
2. di prescrivere a e-distribuzione S.p.a. di corrispondere ad Alta Energia S.r.l., entro 20 giorni dalla notifica della presente decisione:
 - a) gli indennizzi automatici previsti dall'articolo 14, comma 1, del TICA:
 - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 115155995, per il ritardo complessivo di 27 giorni lavorativi (14 giorni lavorativi relativi al secondo preventivo e 13 giorni lavorativi relativi al terzo preventivo);
 - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 116641590, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 117530029, per il ritardo di 14 giorni lavorativi;
 - con riferimento alle pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401245, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401306, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;
 - con riferimento alle pratica di connessione con codice di rintracciabilità T0675270, per il ritardo di 15 giorni lavorativi;

- b) l'indennizzo automatico, previsto dall'articolo 14, comma 1, del TICA, maggiorato ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del TICA medesimo, con riferimento alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 129401306, per il ritardo ulteriore di 1 giorno lavorativo;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

5 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni